

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3981 del 09/08/2021
Oggetto	Procedimento FEPPA0711. Rinnovo della concessione preferenziale con cambio di titolarità per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bondeno (FE), ad uso industriale e antincendio. Titolare: Ditta BRAGHIROLI MARIO di BRAGHIROLI ANDREA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3925 del 28/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove AGOSTO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA0711

RINNOVO DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE NEL COMUNE DI BONDENO (FE), AD USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO.

RICHIEDENTE: DITTA BRAGHIROLI MARIO DI BRAGHIROLI ANDREA.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31

- ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
 - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
 - la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.19;

PRESO ATTO:

- della domanda assunta a prot. PG.07.2832 del 05/01/2007 con cui MARIO BRAGHIROLI c.f. BRGMRA39M25H835N, Rappresentante Legale della Ditta MARIO BRAGHIROLI - P.Iva 00240330365 ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee rilasciata con det. 18267/2005, ai sensi del R.R. 41/2001 (cod. pratica FEPPA0711);
- della domanda PGFE.2016.11435 del 28/10/2016, presentata ai sensi degli art. 28, R.R. 41/2001, con cui BRAGHIROLI ANDREA, c.f. BRGNDR73S13D599Z, Rappresentante

Legale della Ditta BRAGHIROLI MARIO DI BRAGHIROLI ANDREA - P.Iva 03640990366, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione, cod. pratica FEPPA0711;

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 12 del 22.01.2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso *Industriale* e uso Antincendio assimilato ad uso *Igienico ed assimilati*;

PRESO ATTO che:

- MARIO BRAGHIROLI - c.f. BRGMRA39M25H835N, in qualità di proprietario del terreno nel Comune di Bondeno (FE), loc. Casumaro, censito al fg. 174, mapp. 112, con Dichiarazione acquisita agli atti con prot. n. PG.2021.42688 del 18.03.2021, ha espresso formale assenso al cambio di titolarità a favore del figlio BRAGHIROLI ANDREA, c.f. BRGNDR73S13D599Z, Rappresentante Legale della Ditta BRAGHIROLI MARIO DI BRAGHIROLI ANDREA - P.Iva 03640990366, e che nulla osta all'utilizzo del pozzo oggetto della concessione per la derivazione di acque sotterranee;
- MARIO BRAGHIROLI - c.f. BRGMRA39M25H835N, con Dichiarazione acquisita agli atti con prot. nr. PG.2020.39932 del 30.09.2020, ha rinunciato alla parte di deposito cauzionale spettante, versato in data 22/12/2005, a favore del figlio BRAGHIROLI ANDREA, c.f. BRGNDR73S13D599Z, Rappresentante Legale della Ditta BRAGHIROLI MARIO DI BRAGHIROLI ANDREA - P.Iva 03640990366;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che:

- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal *Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna* con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal *PdG del Distretto Idrografico Padano* può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “*Direttiva Derivazioni*” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- la derivazione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (PG/2020/15145 del 30/01/2020);
- Provincia di Ferrara (PG/2020/23893 del 13/02/2020);
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara (PG.2020.10221 del 22/01/2020);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- a titolo di canone per l’anno 2021 ha versato in data 24/03/2021 l’intera annualità per l’uso industriale e il rateo aprile-dicembre per l’uso antincendio;

- ha versato in data 20/07/2021, la somma pari a 256,16 euro ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 22/12/2005, nella misura di 500,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione, cod. pratica FEPPA0711;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a BRAGHIROLI ANDREA, c.f. BRGNDR73S13D599Z Rappresentante Legale della Ditta BRAGHIROLI MARIO di BRAGHIROLI ANDREA - P.Iva 03640990366, con sede legale in via Torre Portello, 1 a Finale Emilia (MO), il rinnovo della concessione preferenziale con cambio di titolarità per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica FEPPA0711, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 95 dal p.c.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bondeno (FE), loc. Casumaro, in via Correggio, 62 su terreno di proprietà di Mario Braghiroli, c.f. BRGMRA39M25H835N, censito al fg. 174, mapp. 112; coordinate UTM*RER x: 687829 - y: 967717;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e uso antincendio;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4,5 - portata media pari a l/s 3,72;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.500 e rispettivamente mc/a 1.446 per uso industriale e mc/a 54 per uso antincendio;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/07/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 758,16 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 758,16 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Ditta BRAGHIROLI MARIO di BRAGHIROLI ANDREA - c.f. BRGNDR73S13D599Z - P.Iva 03640990366 (codice pratica FEPPA0711).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:

- profondità pari a m 95 dal p.c.
- tubazione di rivestimento in PVC avente diametro esterno pari a mm 180,00 ed interno pari a mm 162,8 .
- filtro microfessurato in PVC del diametro esterno di mm 180,00;
- lunghezza complessiva del filtro pari a m 10,0 collocato ad una profondità tra: m -83,0 e m -93,0 dal p.c.
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 4,0 - modello UTA, posta alla profondità di m 36,0 dal p.c. e con portata massima di prelievo pari a l/s 4,5 (5,5 HP).

L'opera di presa è sita in Comune di Bondeno, loc. Casumaro (FE), in via Correggio, 62, su terreno di proprietà di Mario Braghiroli, c.f. BRGMRA39M25H835N, censito al fg. 174, mapp. 112 e con le seguenti coordinate UTM*RER: x = 687829 - y = 967717.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e ad uso antincendio.

- L'uso industriale ai fini del reintegro dell'acqua di raffreddamento del circuito della torre evaporativa dell'impianto frigorifero.

L'impianto frigorifero, costituito da nr. 4 celle per lo stoccaggio della frutta, è dotato di un sistema a ciclo chiuso con torre di raffreddamento e di un sistema di recupero integrale delle acque di sbrinamento.

L'impianto di riciclo consente una riduzione del fabbisogno idrico pari al 70% circa.

- L'uso antincendio, assimilato ad uso igienico - sanitario, è limitato alle operazioni di verifica dell'impianto. La vasca di accumulo ha un volume di 54,0 m³.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di:

- portata massima di esercizio pari a l/s 4,5 - portata media pari a l/s 3,72;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.500: rispettivamente mc/a 1.446 per uso industriale e mc/a 54 per uso antincendio.

3. Il prelievo di risorsa idrica ha carattere stagionale; viene esercitato per n. 8 mesi all'anno, per il periodo da agosto a marzo, per n. 4 giorni al mese e per circa 3,5 ore al giorno.

Il prelievo è esercitato in maniera discontinua con avvio della pompa sommersa ed è regolato dal sistema a galleggiante all'interno della vasca di accumulo. In totale il prelievo avviene per 32 giorni l'anno circa.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 620ER-DQ2-TPAPCS.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, per tutta la durata della concessione e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, secondo le modalità indicate sul sito ARPAE, alla pagina web: **“Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento”**, accessibile tramite il seguente link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.